

Italia, senza falsa modestia credo di poter affermare che Cittadinanzattiva ha acquisito negli ultimi anni una competenza specifica in questo ambito, ma sono tante altre le organizzazioni dei cittadini che svolgono attività di monitoraggio e di valutazione delle amministrazioni pubbliche. Credo che, specularmente, un'attenzione dei funzionari e dei dipendenti pubblici a questi processi sia cruciale e possa essere un elemento di integrazione per una Carta dei doveri.

Per la nostra esperienza, laddove sono state esercitate forme e modalità di valutazione civica c'è stata anche la l'opportunità di realizzare delle azioni di miglioramento dell'azione amministrativa, e credo che questo sia un aspetto abbastanza rilevante.

Una terza proposta riguarda l'attuazione della normativa relativa al controllo dei servizi pubblici locali. Il riferimento è contenuto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 — la legge Finanziaria per il 2008 — che, all'articolo 2, comma 461, prevede il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e dei cittadini nella determinazione e nel controllo degli *standard* di funzionamento dei servizi. Questo mi sembra abbastanza rilevante, perché si tratta di una riforma di sistema che, per quanto ci è dato di sapere, a livello di servizi pubblici locali è rimasta sostanzialmente inattuata.

La finalità generale della norma è quella di tutelare i diritti dei consumatori, ma anche quella di realizzare l'*empowerment* dei cittadini utenti. È una grandissima opportunità che non soltanto metterebbe i cittadini nelle condizioni di partecipare, ad esempio, alla definizione dei contratti di servizi, o delle Carte della qualità dei servizi e alle forme di valutazione civica che si possono realizzare nel territorio sui servizi di interesse generale erogati a livello locale, ma metterebbe soprattutto l'amministrazione pubblica nelle condizioni di riequilibrare il proprio intervento. Ancora una volta, pertanto, io credo che possa essere molto utile la

previsione di un aggancio esplicito al meccanismo che viene costruito attraverso la Carta dei doveri.

Un'ultima proposta riguarda il richiamo, che credo possa essere davvero utile in una Carta dei doveri dell'amministrazione pubblica, a due testi ormai abbastanza diffusi nell'ambito della definizione dei rapporti fra cittadini e amministrazione pubblica: la Carta dei diritti del consumatore e la Carta europea della cittadinanza attiva.

La Carta dei diritti del cittadino consumatore la troverete in allegato al testo che abbiamo consegnato, e fa riferimento in particolare ad alcuni diritti che hanno rilevanza specifica in questo caso come, ad esempio, il diritto alla trasparenza, alla qualità, all'informazione.

Mi pare ancora più rilevante il riferimento alla *European charter of active citizenship*, che rappresenta il frutto di un'iniziativa di organizzazioni civiche dei consumatori a livello europeo, sia all'interno degli Stati membri che degli Stati candidati, che risale ad alcuni anni fa e che ha in sostanza messo in ordine una serie di diritti di partecipazione al processo amministrativo di particolare rilevanza.

In altri termini, la Carta sostanzialmente sviluppa in tutte le sue potenzialità la partecipazione dei cittadini al *policy making* e, quindi, la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa. Si fa riferimento al diritto di intervento, di consultazione, di accesso e via elencando.

Cito questo riferimento per il fatto che esiste una precisa specularità tra i diritti dei cittadini e i doveri delle amministrazioni pubbliche cui si fa riferimento nella Carta. Credo che sia utile comprendere un riferimento a questo documento e individuare alcuni oggetti specifici che possano essere riformulati in chiave di doveri delle amministrazioni pubbliche.

Cittadinanzattiva resta a disposizione della Commissione per qualsiasi ulteriore chiarimento o integrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Ferla e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di docenti universitari ed esperti della materia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209-*bis* Governo recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », l'audizione di docenti universitari ed esperti della materia.

Comunico che il dottor Gaudenzio Garavini non ha potuto essere presente, ma ha trasmesso una nota scritta; la professoressa Tania Groppi e il professor Stefano Pigliapoco hanno comunicato di non poter partecipare all'audizione per impegni assunti in precedenza.

È presente il professor Alessandro Natalini a cui do la parola.

ALESSANDRO NATALINI, Ricercatore universitario. Ringrazio il presidente e la Commissione per l'opportunità di esporre le mie osservazioni su questo provvedimento, che ritengo importante e sul quale ho predisposto una memoria scritta che ho trasmesso alla presidenza, sicuramente più dettagliata della mia esposizione.

Premetto che di questo complesso provvedimento vorrei parlare con riferimento solo a una parte specifica, ossia quella che riguarda la Carta dei doveri.

Il provvedimento inoltre contiene una delega abbastanza ampia, per cui su alcuni aspetti io dovrò fare alcuni azzardi per cercare di ipotizzare alcuni possibili esiti di questa delega e della sua attuazione.

Credo che questo provvedimento parta da alcuni elementi obiettivi e dati di fatto che a mio avviso sono innegabili. Il primo è che, negli ultimi anni, attraverso vari provvedimenti di forma amministrativa abbiamo introdotto una quantità di norme che enunciano o declamano una serie di diritti in capo ai cittadini e alle imprese, i quali poi trovano una scarsa attuazione,

una scarsa effettività all'interno della vita delle relazioni tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini.

Queste norme sono, oltretutto, sparse all'interno di una grande quantità di provvedimenti; spesso, la tendenza alla micro-normazione, alla grande quantità di provvedimenti che hanno riguardato l'assetto complessivo delle pubbliche amministrazioni, conduce a ritrovare parti di diritti sparsi in diversi testi normativi.

Si tratta di due problemi oggettivi, rispetto ai quali interviene questa Carta dei doveri che, a mio avviso, si pone essenzialmente tre finalità. La prima è quella di cercare di rimettere assieme questi frammenti, i diversi aspetti di questi diritti, e di cercare di trovare all'interno di essi un quadro di priorità e provare ad indicare su quali di queste bisogna concentrare l'attenzione per far sì che tali diritti diventino effettivi e non siano semplicemente declamati all'interno delle norme come, ad esempio, il Codice dell'amministrazione digitale.

In questa ricostruzione, per ridare un senso comune e per provare a rimettere assieme questa effettività c'è lo sforzo di cercare di introdurre una serie di strumenti che possano servire alla sua garanzia, ad esempio cercando di rafforzare il processo di implementazione.

Il terzo elemento — evidente già dal nome, che non è tanto Carta dei diritti quanto Carta dei doveri — è il cercare di mostrare l'altra faccia, ovvero la necessità di modificare i comportamenti delle amministrazioni pubbliche al fine di garantire questi diritti.

Questo è evidentemente parte di una strategia più complessiva dell'azione di governo, tendente più a sottolineare la necessità di costringere l'amministrazione a seguire alcuni percorsi con una certa sfiducia nel fatto che possa attivarsi in modo autonomo, ragione per cui si rende necessario un impulso di questo tipo, più a carattere di costrizione. Il nome, molto simbolico, di Carta dei doveri, serve ad enfatizzare questo aspetto.

Possiamo fare un confronto, ad esempio, con la Carta dei diritti a livello europeo, mentre qui invece si sottolinea l'altro aspetto.

Se questi sono gli scopi, largamente condivisibili, proviamo a vedere quali sono le loro realizzazioni.

Il primo passo, ovviamente, è quello di cercare di capire qual è l'elenco dei doveri e quindi dei diritti che devono essere tutelati, e quali sono considerati prioritari all'interno di questo provvedimento. Su questo aspetto la Carta non contiene un elenco ma dei criteri, interpretando i quali è possibile provare ad individuare quali sono e quali potrebbero essere tali diritti.

Credo che alcuni aspetti siano positivi. Il primo è sicuramente quello della introduzione di un sistema dei piani di riduzione dei termini procedurali. Su questo stesso tema dei termini procedurali è intervenuta recentemente la legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha introdotto un criterio di tagli a carattere trasversale, i termini, *ex* legge n. 241, del 1990, dei procedimenti amministrativi. Su questo è intervenuta la citata legge n. 69, la quale ha introdotto un sistema di tagli trasversali imponendo, in sostanza, che non potessero essere introdotti se non per legge e per alcune materie, che non potesse essere superata la soglia dei 180 giorni, trasversalmente per tutti, e stabilendo un sistema di competenze nell'individuazione di questi termini procedurali, lasciando in capo ai singoli ministeri quelli inferiori ai 90 giorni e passando al Consiglio dei ministri quelli superiori ai 90 giorni.

Quello della legge n. 69 del 2009 è un criterio che può servire per dare una abbondante potatura trasversale su tutti questi termini, ma è ovvio che si tratti di un sistema che tende ad essere poco articolato e poco dinamico nel tempo. L'idea, invece, di introdurre un sistema volto a costruire gli obiettivi di riduzione di questi termini in ciascuna amministrazione può consentire di fare degli interventi più mirati: ad esempio, un procedimento che, attualmente, impiega 60 giorni, potrebbe impiegarne 30 ed essere, magari, più importante di un altro che supera i

120 giorni, ed è possibile che su altri provvedimenti debbano essere addirittura allungati i termini rispetto ad altri. A mio avviso, questo consentirebbe un sistema più flessibile di gestione del problema della riduzione dei termini procedurali di quanto non facciano le sole disposizioni contenute nella legge n. 69 del 2009.

Il secondo elemento positivo è, a mio avviso, l'intervento in materia di autocertificazione, laddove si prevede che le amministrazioni pubbliche possano controllare la veridicità delle affermazioni delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini accedendo alle banche dati in modo gratuito.

Questo aspetto presenta da tempo alcune problematiche, perché l'accesso alle banche dati da parte delle amministrazioni comporta il problema della distribuzione dei costi, e il problema della compensazione di questi costi può essere un limite all'utilizzo effettivo dell'autocertificazione e dei sistemi di controllo. Intervenendo su tali spese, si tenta di facilitare la circolazione dei dati tra tutte le amministrazioni pubbliche.

Il terzo elemento positivo è il tentativo di frenare il fenomeno delle cosiddette « cartelle pazze » all'interno delle amministrazioni pubbliche, cercando di porre un freno a questo aspetto specifico prevenendo delle responsabilità più circoscritte.

A mio avviso, però, se da una parte ci sono dei segnali positivi, dall'altra si riscontrano delle gravi carenze. Dal mio punto di vista, ad esempio, il sistema della trasparenza, enunciato recentemente nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 — il cosiddetto decreto « Brunetta » — ma affermato a livello comunitario da moltissime disposizioni — non ultima la Carta dei diritti — ci ricorda che dovremmo cercare di fare in modo che ci sia un effettivo allargamento della possibilità di accedere ai documenti amministrativi, possibilità che nel nostro ordinamento è invece storicamente abbastanza limitata.

All'interno di questo provvedimento questa occasione non viene colta. A mio avviso si ottiene anzi il curioso risultato che i limiti per l'accesso presenti nel

nostro ordinamento siano utilizzati per limitare l'eventuale efficacia delle norme sulla trasparenza. In altre parole, non si prevede in realtà un allargamento della possibilità dell'accesso ma, anzi, una restrizione della trasparenza entro i limiti già previsti per l'accesso.

La seconda grave mancanza è, a mio avviso, quella di un riferimento alla partecipazione agli atti amministrativi, perché la trasparenza non può che essere strumentale ad una maggiore attivazione del ruolo del cittadino all'interno delle decisioni pubbliche.

Se dobbiamo costruire un quadro di priorità, rispetto agli atti di programmazione e le decisioni sulle regole comunitarie già introdotte in Gran Bretagna e Francia, dobbiamo dare l'avvio alla possibilità di partecipazione da parte dei cittadini, per cercare di renderli più consapevoli e di rendere più consapevoli anche le scelte da parte delle amministrazioni pubbliche su questioni come, ad esempio, la locazione delle opere pubbliche o i processi di regolazione.

A tal proposito, sono stati fatti dei primi tentativi, specialmente a livello regionale; la regione Toscana ha fatto recentemente una legge molto interessante in proposito. Abbiamo dei primi segnali all'interno della disciplina normativa per quanto riguarda gli aspetti della regolazione, con l'introduzione dell'analisi dell'impatto della regolazione. Tuttavia, anche qui sul piano dell'attuazione si riscontrano molte criticità, per cui sarebbe necessario che, come dicevo, i capitoli relativi all'allargamento del diritto all'accesso e alla partecipazione trovassero spazio all'interno di questo documento. Se dobbiamo definire un quadro degli aspetti prioritari, ritengo che l'assenza di questi due istituti sia abbastanza pronunciata e, di conseguenza, nel complesso, l'elenco dei doveri che potrebbe nascere dal disegno di legge potrebbe essere debole, carente.

Da questo elenco di doveri si tratta poi di trovare i giusti strumenti per rendere effettiva la tutela di questi diritti e quindi di rendere più certo l'adempimento del

dovere da parte dell'amministrazione pubblica, nel nome di questa disposizione.

A tal proposito, il disegno di legge propone due tipi di strumentazione. Il primo è quello degli incentivi e il secondo è quello delle sanzioni. Gli incentivi, tuttavia, sono previsti per un provvedimento che non contempla risorse aggiuntive, quindi sono incentivi all'interno del sistema dato e quindi, più che altro, si tratta di un'articolazione dell'attuale sistema degli incentivi già in essere, o eventualmente, di incentivi di carattere simbolico, potremmo dire reputazionale, piuttosto che di incentivi a carattere finanziario o economico.

La disciplina delle sanzioni, invece, è molto più articolata; prevede l'introduzione di sanzioni di tipo disciplinare, di responsabilità dirigenziale, le comunicazioni alla procura della Corte dei conti, l'introduzione di poteri sostitutivi. Abbiamo, quindi, un armamentario volto più a reprimere che a promuovere. Risultano dei doveri che, come capiamo dal provvedimento, sono più spinti che tirati dalla norma. Su questo, però, occorre capire se l'effettività di questi strumenti sia elevata o meno.

Il primo problema è quello di capire come si faccia a individuare l'obbligo per alcuni doveri da cui possono nascere sanzioni. Prendiamo, ad esempio, due dei probabili doveri che possono derivare da una lettura di questi criteri dettati dal provvedimento: uno è la chiarezza del linguaggio, l'altro cortesia e la disponibilità.

È difficile immaginare che dalla chiarezza di linguaggio possano nascere situazioni a carattere sanzionatorio per garantire l'effettività di questo diritto; forse è necessario utilizzare altri strumenti di coinvolgimento e di crescita.

Il secondo aspetto critico è che si tratta, nella gran parte, di strumenti che io ho definito «a carica dall'alto», vale a dire che si basano sul fatto che il vertice politico delle singole amministrazioni si preoccupa in qualche misura di attivarle perché, altrimenti, se queste sanzioni e

questi aspetti non sono tirati fuori da qualcuno, non si verificano autonomamente.

Sulla base dell'esperienza di questi anni possiamo dire che molti di questi provvedimenti prevedono una serie di doveri che, in realtà, sono già in capo all'amministrazione da diversi anni, ma non sono mai attuati e nessun vertice politico ha mai pensato di attivarli per cui è chiaro che, anche se lo strumento viene istituito, bisogna poi capire quanto effettivamente verrà messo in atto.

Il terzo elemento è quello della scarsissima promozione delle garanzie dal basso, tirate fuori dai cittadini, perché in effetti neanche in questo provvedimento vengono adottate eventuali forme di indennizzo o di ristoro a favore del cittadino a fronte di inadempimenti. Il cittadino, quindi, non può agire autonomamente di fronte a un disservizio o ad una mancanza dell'amministrazione per il conseguimento effettivo degli scopi, quindi è chiaro che non abbiamo un'attivazione dal basso.

Del resto, l'unico strumento che sarebbe possibile attivare è quello della cosiddetta *class action*, prevista da una recente norma ma che, per altro, anche in questo caso, si potrebbe appoggiare solamente alla previsione di un vero obbligo normativo che — ripeto — in alcuni di questi doveri sembra difficile da rintracciare. In più, ovviamente, la *class action* non ha una finalità a carattere risarcitoria o di eventuale ristoro, come è noto, per il modo con cui quella norma è stata strutturata. Difatti, all'interno del provvedimento non viene richiamata espressamente a responsabilità disciplinare la comunicazione alla procura della Corte dei conti, perché probabilmente si è avvertita la scarsa utilità dello strumento rispetto a questo elemento.

La seconda considerazione è che, rispetto alla strumentazione di rafforzamento, si ritrova una probabile debolezza di realizzazione.

L'ultimo aspetto su cui mi soffermo riguarda il modo in cui si dovrebbe costruire questo provvedimento. Si tratta di una norma-delega, la cui attuazione è

prevista in due diversi *step*. Il primo è quello della realizzazione dei decreti legislativi per la realizzazione della Carta dei doveri. Sarà molto delicato il modo con cui sarà realizzato il provvedimento, perché spesso ci troviamo di fronte a casi in cui spesso queste situazioni sono già normative. Sulla trasparenza, se si volesse fare c'è già molto; sull'accesso telematico agli atti, un'altra delle disposizioni qui previste, già c'è molto; sull'autocertificazione esistono già molte norme.

Il dubbio è il seguente: che cosa bisogna fare? Bisogna aggiungere una norma, che però rischia di aumentare il livello di complessità normativa? Aggiungiamo un'altra norma sull'accesso telematico alle tante esistenti all'accesso telematico, oppure priviamo quelle esistenti di un'eventuale « gamba », portandole all'interno di un provvedimento che possiamo denominare Carta dei servizi? Bisognerà vedere come verrà attuata la delega.

Il secondo elemento particolarmente importante all'interno del provvedimento in esame è la previsione di una sorta di codice delle amministrazioni pubbliche. È una disposizione — come praticamente tutte le norme principali, dalla norma « Brunetta » al Codice delle amministrazioni digitali, alla legge n. 241 del 1990 — che prevede una delega al Governo per costruire un nuovo codice complessivo al fine di rimettere assieme tutti questi pezzi.

Non vi nego che, a tal proposito, nutro alcune perplessità, che sono prevalentemente di tre tipi. Il primo è che, in questo modo, fintanto che non verrà adottata questa eventuale delega avremo una instabilità di molte norme dell'ordinamento che, purtroppo, negli ultimi anni hanno subito diverse modifiche. Avremmo, praticamente, tutte le leggi di base dell'amministrazione sotto riforma da qui ad un periodo, e questo ovviamente renderebbe più precaria la disciplina della necessità di attuarle. Anche per norme come la norma « Brunetta » appena approvate, si tratterebbe di rimetterci mano, cosa che potrebbe spingere alcune amministrazioni a non applicarle nell'attesa che si capisca qual è la portata della norma successiva.

Il secondo elemento di perplessità è che questa delega è stata circondata da notevolissimi limiti: è stato previsto un elenco più o meno tassativo di norme che devono essere introdotte, ed è stato previsto che potesse essere solamente una disposizione di coordinamento dell'esistente e che eventuali casi di antinomie o discrasie potessero essere risolti solo sulla base della giurisprudenza consolidata.

È evidente che, in questo modo, è molto probabile che avremo una somma di parti, cioè avremo un provvedimento che è la somma di alcuni pezzi, magari messi all'interno di una sola scatola ma difficilmente questo servirà ad ottenere un amalgama dei diversi provvedimenti.

Certo è poi che, essendo un elenco tassativo delle disposizioni che devono essere incluse, è possibile che alcune norme che sono fuori ma che disciplinano questo aspetto rimangano estranee, quindi paradossalmente avremmo un Codice delle amministrazioni dal quale rimarrebbero fuori alcuni elementi.

Da un lato, quindi, avremmo il rischio che sia eccessivo pensare di rinormare di nuovo tutte le disposizioni e rimettere assieme le disposizioni dell'amministrazione pubblica; dall'altro rischieremmo che sia troppo poco, perché il problema è che ci siamo dati criteri molto stringenti e questo rischia di far sì che risulti un percorso parziale e scarsamente efficace.

In conclusione, ritengo che il provvedimento parta da un problema concreto, ovvero quello della frammentarietà e della scarsa effettività di molte delle disposizioni contenute nelle leggi uscite negli ultimi anni; ritengo altresì che il provvedimento segua un metodo giusto, che è quello della selettività degli interventi e del puntare su meccanismi focalizzati sulla implementazione delle norme e non solo sulla declamazione dei principi. Di fatto, il processo di applicazione della norma è a mio avviso molto debole ed il provvedimento stesso risulta un compromesso che reputo non sufficiente per rispondere alle esigenze da cui prende spunto.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono porre quesiti o formulare osservazioni.

ROBERTO ZACCARIA. L'intervento del professor Natalini è vicino alle corde dei miei interessi. Ci sono tanti temi e ne sceglierò uno: lei, alla fine, quando parla dell'articolo 30 del disegno di legge e del sistema di codificazione, auspica maggiori poteri per ristrutturare. Lei dice che, sostanzialmente, il solo coordinamento può non bastare, perché ci sono problemi di armonizzazione.

ALESSANDRO NATALINI, Ricercatore universitario. Ho detto che la mia idea è che fare solo il coordinamento può essere troppo, perché rende precario tutto.

ROBERTO ZACCARIA. Non era questo il punto su cui volevo intervenire, perché il mio punto di vista è che, naturalmente, in deleghe così ampie si rischia che tutta la parte più significativa ricada in questa operazione finale, quindi dal punto di vista del Parlamento sussiste la preoccupazione di circoscrivere questo tipo di intervento.

Vorrei anche tranquillizzarla — ma non so se la tranquillizzo — sul fatto che quell'indicazione sulle norme che possono essere oggetto di revisione sistematica non è tassativa, perché si parla di materie nelle quali operano quelle leggi. Al proposito è di utilità la nota del Servizio Studi della Camera, che evidenzia come anche altre leggi, oltre a quelle indicate, possano essere oggetto di questa revisione complessiva. Si tratta di una questione che è nostro compito risolvere; lei ci ha giustamente segnalato il problema, e di questo la ringrazio.

Il dubbio che io ho riguarda un aspetto che lei ha già affrontato nella sua relazione, ma sul quale vorrei chiederle un ulteriore approfondimento. Quando si parla di doveri si ha una nozione un po' più generale; poi, nell'ambito dei doveri esistono gli obblighi a carico della pubblica amministrazione, che configurano simmetricamente non tanto i doveri

quanto gli obblighi dei diritti in capo ai cittadini. Questo schema, questo circuito obblighi/diritti effettivamente è fondamentale.

Faccio un esempio che riguarda la materia degli obblighi di informazione, con riferimento alla materia dell'inquinamento: è fondamentale per un cittadino sapere se in una determinata area ci sono dei tassi di inquinamento superiori a determinate caratteristiche, perché è un'informazione che riguarda la sua salute. Non a caso, le amministrazioni comunali sono dotate di particolari sistemi di informazione che consentono al cittadino di sapere che in quella zona non può entrare perché altrimenti mette a rischio la sua salute. In alcuni casi, le norme dell'ordinamento prevedono addirittura anche delle azioni giudiziarie per sanzionare l'inadempienza di quell'obbligo, ed è comprensibile.

A me interessa capire meglio ciò che lei ha già segnalato: nell'articolo sui principi relativi agli obblighi di informazione si parla di obblighi di informazione telematica, ma non tutti i cittadini si informano in via telematica sul fatto che uno sciopero generale riguardi un certo settore. Bisogna mettere in sintonia, a mio avviso, altri strumenti per l'informazione a carico delle televisioni. Ci sono norme poco utilizzate che riguardano questo aspetto.

Di questo si occuperà la Commissione, considerata la facoltà emendativa che abbiamo noi deputati su questo testo. Lei, però, ha toccato un argomento che a me interessa molto: completare e rendere effettivo il circuito, non solo con gli incentivi — lei dice che non ci sono risorse, quindi gli incentivi naturalmente sono teorici —, le sanzioni o la comunicazione alla Corte dei conti, ma con la *class action*.

Questo strumento è contemplato nell'ordinamento, e in qualche caso, come legislatori, lo abbiamo introdotto e reso in modo più significativo; in questo frangente, credo che lei abbia detto che forse

si potrebbe arrivare a completare il circuito con questo strumento, che potrebbe essere più efficace, per rendere effettivi gli obblighi e, quindi, i diritti dei cittadini. Le chiedo chiarimenti in merito a questa questione, che mi interessa molto.

ALESSANDRO NATALINI, *Ricercatore universitario*. Sicuramente l'attuale disciplina della *class action* ha dei limiti intrinseci che consentono fino a un certo punto di far esplicitare un reale effetto deterrente a questa disposizione.

A mio avviso, anche l'introduzione di sistemi di indennizzo o ristoro a favore dei cittadini e, quindi, la possibilità di agire non solamente in forma collettiva ma anche individuale per alcuni inadempimenti delle amministrazioni — è tipico quello del ritardo nei procedimenti amministrativi — potrebbe essere un elemento di leva più robusto. Tuttavia, è sicuramente necessario prevedere delle forme di attuazione dal basso che vadano ad orientarsi su questi due strumenti: da un lato gli indennizzi o il ristoro, quindi a carattere individuale, e dall'altro quelli a carattere collettivo. Questi sono gli elementi principali.

Per il resto, condivido il problema dell'allargamento della strumentazione per costruire sistemi di informazione effettiva, che rappresentano sicuramente uno degli elementi di maggiore interesse e di possibile sviluppo del progetto.

PRESIDENTE. La ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 9 luglio 2010.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO